



Circolare Speciale **56/2022** Straordinaria

pagine: 6

# Presentazione elenchi Intrastat entro la fine del mese successivo

*A seguito dell'entrata in vigore del decreto Semplificazioni (art. 3, cc. 2 e 3 D.L. 73/2022), l'obbligo di presentazione dei modelli Intrastat è stato spostato entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento.*

*L'elaborazione del testo, ancorché curata con scrupolosa attenzione, non impegna ad alcuna responsabilità.*

Centro Studi Castelli S.r.l. - Via Francesco Bonfiglio, n. 33 - C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo (MN)  
C.F. e P.I. 01392340202 - Tel. 0376-77.51.30 - Fax 0376-77.01.51  
E-mail: [servizioclienti@gruppocastelli.com](mailto:servizioclienti@gruppocastelli.com) - recapito skype: [servizioclientiratio](https://www.skype.com) - ISSN 2704-629X

**Sistema** **RATIO**  
Centro Studi Castelli Srl

## PRESENTAZIONE ELENCHI INTRASTAT ENTRO LA FINE DEL MESE SUCCESSIVO

Determinazione Ag. Dogane prot. 23.12.2021, n. 493869/ RU - Comunicato stampa Ag. Dogane 24.12.2021  
Regolamento Ue n. 2152/2019 - Art. 3 D.L. 21.06.2022, n. 73

L'art. 3 D.L. 73/2022, intervenendo sull'art. 50, c. 6-bis D.L. 331/9193, ha prorogato la data entro la quale occorre procedere all'invio degli elenchi INTRASTAT. I soggetti tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché prestazioni di servizi c.d. generiche di cui all'art. 7-ter D.P.R. 633/1972 in ambito intracomunitario, devono comunicare i dati **entro il mese successivo** al periodo di riferimento, anziché entro il giorno 25 (ferma restando la proroga al primo giorno feriale successivo dei termini in scadenza di sabato ovvero in un giorno festivo così come stabilito dall'art. 7 c. 1 lett. h) D.L. 70/2011). **La nuova tempistica di presentazione è applicabile, a regime, sia con riferimento agli elenchi Intrastat mensili che trimestrali.**

### SCHEMA DI SINTESI

Tipologia di elenco Intrastat	Periodicità	Operazioni trimestrali	Scadenza prima del 22.06.2022	Scadenza dal 22.06.2022
<b>Acquisti</b> intracomunitari di <b>beni</b> di cui all'art. 38 D.L. 331/1993. Modello INTRA 2-bis	Mensile	Soggetti che, <b>almeno una volta negli ultimi 4 trimestri</b> , abbiano superato la <b>soglia di € 350.000</b> .	Entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.	Entro il <b>mese successivo</b> al periodo di riferimento.
	Trimestrale	<b>Eliminato l'obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat trimestrali.</b>		
<b>Acquisti di servizi generici</b> di cui all'art. 7-ter D.P.R. 633/1972 in ambito comunitario. Modello INTRA 2-quater	Mensile	Soggetti che abbiano superato, almeno <b>una volta negli ultimi 4 trimestri</b> , la <b>soglia di € 100.000</b> .	Entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.	Entro il <b>mese successivo</b> al periodo di riferimento.
	Trimestrale	<b>Eliminato l'obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat trimestrali.</b>		
<b>Cessioni</b> intracomunitarie di <b>beni</b> di cui all'art. 41 D.L. 331/1993. Modello INTRA 1-bis	Mensile	Soggetti che, <b>almeno una volta negli ultimi 4 trimestri</b> , abbiano superato <b>l'ammontare dei € 50.000</b> di cessioni in ambito UE.	Entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.	Entro il <b>mese successivo</b> al periodo di riferimento.
	Trimestrale	Obbligo per i soggetti che non superano mai i € 50.000 in nessuno degli ultimi 4 trimestri.	Entro il giorno 25 del mese successivo al trimestre di riferimento.	Entro il <b>mese successivo</b> al trimestre di riferimento.
<b>Effettuazione di servizi generici</b> di cui all'art. 7-ter D.P.R. 633/1972 in ambito comunitario. Modello INTRA 1-quater	Mensile	Soggetti che superano € 50.000 in almeno uno degli ultimi 4 trimestri.	Entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.	Entro il <b>mese successivo</b> al periodo di riferimento.
	Trimestrale	Soggetti che non superano mai i € 50.000 in nessuno degli ultimi 4 trimestri.	Entro il giorno 25 del mese successivo al trimestre di riferimento.	Entro il <b>mese successivo</b> al trimestre di riferimento.

## ALTRE NOVITÀ INTRASTAT DAL 2022

### DISCIPLINA

• La Determinazione prot. n. 493869/ RU del 23.12.2021 dell’Agenzia delle Dogane, avente ad oggetto le misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti in materia di elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (INTRASTAT), contiene le disposizioni di applicazione del Regolamento (UE) n. 2020/1197- recante le specifiche tecniche e le modalità a norma del regolamento (UE) 2019/2152 relativo alle statistiche europee sulle imprese e le recenti novità introdotte, in materia di Iva, dal D. Lgs. 192/2021 con riferimento agli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di “call-off stock”.

• Tali disposizioni si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1.01.2022.

### SEMPLIFICAZIONI

• **Introduzione del nuovo modello Intra 1-sexies mediante il quale gli operatori possono dichiarare il trasferimento delle merci all’estero presso il destinatario finale con differimento della cessione vera e propria al momento del prelievo dei beni dal cliente finale nel proprio Stato estero (c.d. call-off stocks recepito a livello nazionale ad opera del D. Lgs. 192/2021).**

• Il regime di call-off stock (anche detto consignment stock) si riferisce alla situazione in cui, al momento del trasporto di beni verso un altro Stato membro, il cedente conosce già l’identità dell’acquirente al quale tali beni saranno ceduti in una fase successiva e dopo il loro arrivo nello Stato membro di destinazione. Per esigenze di semplificazione, quando l’operazione ha luogo tra due soggetti passivi, la stessa è considerata, a determinate condizioni, una cessione esente nello Stato membro di partenza e un acquisto intracomunitario nello Stato membro di arrivo nel momento in cui avviene il passaggio della proprietà, evitando così che il fornitore debba identificarsi ai fini Iva nello Stato membro del cliente per rilevare l’acquisto intracomunitario “per assimilazione” al momento di arrivo dei beni.

• **Eliminazione, per gli acquisti intracomunitari, della presentazione del modello Intrastat trimestrale** (di fatto è stato confermato quanto già applicato fino al 2021 ad opera del Prov. 25.09.2017, n. 194409/2017).

• **Per la presentazione mensile degli elenchi Intrastat è stata innalzata ad € 350.000 la soglia degli acquisti totali effettuati nel trimestre ovvero in uno dei 4 trimestri precedenti.** Inoltre, all’interno del modello acquisti non è più richiesta la compilazione delle informazioni relative allo Stato nonché il codice Iva del fornitore e l’ammontare delle operazioni in valuta.

• **In merito ai servizi a livello comunitario ricevuti** (di cui all’art. 7-ter D.P.R. 633/1972), **riepilogati nel modello Intrastat “2-quater servizi ricevuti”** è stato:

.. abolito l’obbligo di presentazione del modello con cadenza trimestrale (confermato quanto già applicato fino al 2021 ad opera del Prov. 25.09.2017, n. 194409/2017);

.. eliminato l’obbligo di fornire le informazioni relative al codice Iva del fornitore, all’ammontare delle operazioni in valuta, modalità di erogazione, modalità d’incasso e Paese di pagamento.

• **Con riferimento alle cessioni intracomunitarie di beni** (di cui all’art. 41 D.L. 441/1993) è stato introdotto l’obbligo di inserire, ai fini statistici, l’informazione relativa all’origine non preferenziale dei beni spediti in altro Stato membro.

• Il dato sull’origine segue le regole doganali, quindi:

.. per le merci unionali bisogna far riferimento allo Stato membro in cui il bene è ottenuto o prodotto, ovvero, nel caso in cui la produzione riguardi più Stati membri lo Stato in cui i beni sono stati sottoposti all’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata;

.. per i beni non unionali bisogna far riferimento alle regole doganali relative all’attribuzione dell’origine non preferenziale. Tale informazione non sempre è a disposizione dell’operatore nazionale e questo potrebbe creare problemi alle imprese che dal 2022 dovranno organizzarsi per acquisire e comunicare correttamente l’informazione sul modello Intra 1-bis.

• È stata introdotta una semplificazione **sia per le cessioni e gli acquisti di beni** a livello intracomunitario, **per le spedizioni e gli arrivi di beni di valore inferiore ad € 1.000.** Infatti, per tali trasferimenti non è necessario (facoltà non obbligo) indicare in modo dettagliato il dato della classificazione doganale dei singoli beni (nomenclatura combinata), ma è possibile utilizzare il **codice unico “99500000”**;

• In merito alla compilazione del **codice della natura della transazione**, per meglio dire il dato che individua la ragione del trasferimento (acquisto, vendita, restituzione, sostituzione in garanzia e lavorazione conto terzi) per i soggetti che effettuano o presumono di effettuare trasferimenti intracomunitari **in misura superiore a € 20 milioni** dovranno indicare, oltre alla compilazione del dato ad una cifra (colonna A), anche il dettaglio della seconda cifra (colonna B).

• Quindi, ad esempio, in presenza di lavorazione conto terzi senza passaggio della proprietà con rientro delle merci nello Stato membro iniziale viene richiesto di indicare in colonna A il codice 5 e in colonna B il codice 1.

## MODELLI INTRASTAT

### DIVERSI MODELLI DI ELENCHI INTRASTAT

- **INTRA-1**
  - Elenco Intrastat in cui comunicare le operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi Iva “stabiliti” in altro Paese della UE e più nel dettaglio:
    - .. **cessioni intracomunitarie di beni di cui all’art. 41 D.L. 331/1993;**
    - .. **prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter D.P.R. 633/1972** (cd. generiche) a meno che l’operazione sia non imponibile ovvero esente da Iva nel Paese ove è “stabilito” il committente soggetto passivo Iva.
- **INTRA-2**
  - Elenco Intrastat in cui comunicare le operazioni acquisite da soggetti passivi Iva “stabiliti” in altro Paese della UE e più nel dettaglio:
    - .. **acquisti intracomunitari di beni di cui all’art. 38 D.L. 331/1993;**
    - .. **prestazioni di servizi ricevute di cui all’art. 7-ter D.P.R. 633/1972** (cd. generiche) a meno che l’operazione sia non imponibile ovvero esente da Iva in Italia.

### Struttura degli elenchi INTRASTAT

- Modello INTRA-1, relativo al frontespizio dell’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni e dei servizi resi (di cui all’art. 7-ter del D.P.R. 633/1972) registrati nel periodo.
- Modello INTRA-1bis, relativo alla sezione 1 dell’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni registrate nel periodo.
- Modello INTRA-1ter, relativo alla sezione 2 dell’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni registrate nel periodo.
- Modello INTRA-1quater, relativo alla sezione 3 dell’elenco riepilogativo dei servizi resi registrati nel periodo.
- Modello INTRA-1quinquies, relativo alla sezione 4 dell’elenco riepilogativo dei servizi resi registrati nel periodo.
- **Modello Intra 1-sexies (di nuova istituzione dal 2022) mediante il quale gli operatori possono dichiarare il trasferimento delle merci all’estero presso il destinatario finale con differimento della cessione vera e propria al momento del prelievo dei beni dal cliente finale nel proprio Stato estero.**
- Modello INTRA-2, relativo al frontespizio dell’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi ricevuti registrati nel periodo.
- Modello INTRA-2bis, relativo alla sezione 1 dell’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel periodo.
- Modello INTRA-2ter, relativo alla sezione 2 dell’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel periodo.
- Modello INTRA-2quater, relativo alla sezione 3 dell’elenco riepilogativo dei servizi ricevuti registrati nel periodo.
- Modello INTRA-2quinquies, relativo alla sezione 4 dell’elenco riepilogativo dei servizi ricevuti registrati nel periodo.

## CASI PARTICOLARI PER GLI ACQUISTI DI BENI

### CONTRIBUENTI NEL REGIME DEI MINIMI

- Nel momento in cui il contribuente minimo riceve la fattura emessa dal cedente “stabilito” in altro Paese UE, **la integra dell'imposta**, che però non detrae e, quindi, risulta debitore del relativo importo. Di conseguenza dovrà presentare gli elenchi Intrastat beni.
- Per quanto attiene alle **cessioni intracomunitarie** effettuate nei confronti di un soggetto passivo residente nella UE, il contribuente minimo non effettua un'operazione intracomunitaria, ma interna, senza applicazione dell'Iva e quindi senza il diritto di rivalsa. Ne consegue che per le cessioni di beni non viene presentato l'elenco Intrastat beni.

### MODALITÀ DI INVIO DEGLI ELENCHI INTRASTAT

- La presentazione degli elenchi Intrastat è effettuata unicamente mediante **invio telematico** (è possibile utilizzare il servizio telematico doganale Edi ovvero, dal 10.05.2010, i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate - Entratel e Fisconline).
- I soggetti obbligati all'invio degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie possono trasmettere i modelli direttamente (se abilitati) o possono delegare, mediante apposita procura, altri soggetti, ferma restando la loro responsabilità. La delega deve essere conferita dal soggetto obbligato in forma scritta, con autenticazione della sottoscrizione effettuata con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (inviando al delegato copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore) e deve essere esibita a richiesta degli organi di controllo (determinazione del Direttore delle Dogane 22.02.2010).

### MODALITÀ DI COMPILAZIONE

- Negli elenchi Intrastat delle cessioni e degli acquisti intracomunitari devono essere indicati i dati anagrafici e il numero di partita IVA del soggetto obbligato.
- Gli operatori sono individuati nel Paese di origine con un codice identificativo composto dal numero di partita IVA preceduto dalla sigla che identifica lo Stato di appartenenza, derivato dai codici ISO degli Stati UE.
- Rientrano tra le operazioni da rilevare negli elenchi Intrastat:
  - .. **per finalità fiscali**: le vendite e gli acquisti di beni intracomunitari, l'introduzione o le spedizioni assimilati agli acquisti o alle cessioni intracomunitari;
  - .. **per finalità statistiche**: le prestazioni di servizi di lavorazione, di riparazione e di manipolazione usuale, nonché l'installazione di beni in Italia a cura del medesimo fornitore. I dati statistici devono essere indicati solo in presenza di elenchi Intrastat da presentare con periodicità mensile.

### COMPILAZIONE DELLA PARTE FISCALE E STATISTICA

- I soggetti che presentano gli Intrastat mensilmente sono tenuti a compilare normalmente sia la parte fiscale che la parte statistica.
- Nell'ambito della parte statistica ci sono comunque delle facilitazioni: infatti compilano le seguenti colonne solo le ditte mensili che nell'anno precedente hanno effettuato **più di € 20.000.000,00** di spedizioni verso altri Paesi comunitari (per i modelli delle cessioni) e/o di arrivi da altri Paesi comunitari (per i modelli degli acquisti):
  - .. del valore statistico (colonna 9 degli Intra1 bis e colonna 10 degli Intra2 bis);
  - .. delle condizioni di consegna (colonna 10 degli Intra1 bis e colonna 11 degli Intra2 bis);
  - .. e del modo di trasporto (colonna 11 degli Intra1 bis e colonna 12 degli Intra2 bis).
- Ci sono tuttavia delle eccezioni che, **a prescindere dalla periodicità della presentazione dei modelli**, prevedono la compilazione delle sole colonne fiscali. Di seguito i casi più importanti.

- **Cessioni di stampi**: la fatturazione autonoma di uno stampo, che rimane in Italia allo scopo di produrre con lo stesso dei beni, viene considerata una normale cessione intracomunitaria a patto che ci sia un unico contratto di appalto formale che prevede la cessione tanto dello stampo quanto della minuteria. In dettaglio deve essere esplicitamente previsto:
  - .. il passaggio di proprietà dello stampo;
  - .. il fatto che esso è utilizzato per produrre dei beni solo ed esclusivamente per lo stesso cliente;
  - .. l'invio dello stampo in un altro paese comunitario alla fine della lavorazione o la sua distruzione per conto del cliente.
- **Triangolazioni comunitarie**: le operazioni triangolari comunitarie sono quelle in cui in cui il soggetto italiano interviene in qualità di acquirente – cedente, colui cioè che acquista e vende la merce senza che la stessa passi per l'Italia. Le due operazioni di acquisto e vendita sono segnalate nei rispettivi modelli Intrastat solo ai fini fiscali (Intra degli acquisti dalla colonna 1 alla colonna 6 e Intra delle cessioni dalla colonna 1 alla colonna 5) perché la merce non transita per l'Italia. In entrambi i modelli la natura della transazione è costituita dalla lettera alfabetica maiuscola “A” al posto del consueto codice numerico. In questi casi è obbligatorio per tutti i soggetti compilare la colonna della natura della transazione.
- **Vendita della merce a cliente comunitario e consegna, per suo conto, ad un'altra ditta italiana per lavorazione e successiva spedizione al cliente**: in questo caso il primo cedente, che effettua una normale cessione intracomunitaria, compila il modello Intra 1 bis solo ai fini fiscali, con riferimento al periodo di registrazione della fattura. La movimentazione ai fini statistici è segnalata dal secondo soggetto italiano solo se mensile e pertanto tenuto alla compilazione della parte statistica.

**COMPILAZIONE DELLA PARTE FISCALE E STATISTICA (segue)**

**Elenco delle merci escluse dalla rilevazione statistica sugli scambi di beni tra Stati membri (decreto 3.08.2005)**

- a) Strumenti di pagamento aventi corso legale e valori;
- b) oro detto monetario;
- c) soccorso d'urgenza in regioni sinistrate;
- d) merci che beneficiano dell'immunità diplomatica, consolare o simile;
- e) merci destinate a un uso temporaneo, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
  - a. non è prevista né effettuata alcuna lavorazione;
  - b. la durata prevista dell'uso temporaneo non è superiore a 24 mesi;
  - c. la spedizione o l'arrivo non sono stati dichiarati come consegna o acquisizione ai fini dell'Iva;
- f) beni che veicolano informazioni, quali dischetti, nastri informatici, pellicole, disegni, cassette audio e video, cd-rom con programmi informatici, se sono concepiti su richiesta di un cliente particolare o non sono oggetto di transazioni commerciali, nonché beni forniti a complemento di una precedente fornitura, per esempio ai fini di aggiornamento, che non sono oggetto di fatturazione per il destinatario;
- g) purché non siano oggetto di una transazione commerciale:
  - a. materiale pubblicitario,
  - b. campioni commerciali;
- h) beni destinati ad essere riparati e in seguito alla riparazione, nonché i pezzi di ricambio associati. La riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione o condizione originaria. L'obiettivo dell'operazione è semplicemente mantenere i beni in condizioni di funzionamento e può comportare lavori di ricostruzione o di miglioria, ma non modifica in alcun modo la natura dei beni;
- i) merci spedite alle forze armate nazionali stanziate al di fuori del territorio statistico e merci provenienti da un altro Stato membro che hanno accompagnato le forze armate nazionali al di fuori del territorio statistico, nonché merci acquistate o cedute nel territorio statistico di uno Stato membro dalle forze armate di un altro Stato membro che vi stazionano;
- j) mezzi di lancio di veicoli spaziali, alla spedizione e all'arrivo, in vista del lancio nello spazio e durante il lancio;
- k) vendita di nuovi mezzi di trasporto da parte di persone fisiche o giuridiche soggette all'Iva a cittadini privati di altri Stati membri.

**ENTI NON COMMERCIALI**

- I soggetti di cui all'art. 4, c. 4 D.P.R. 633/1972 non soggetti passivi d'imposta, se effettuano acquisti intracomunitari devono seguire regole diverse a seconda se effettuano acquisti intracomunitari di beni inferiori o superiori ad € 10.000 annui.
- Se gli acquisti intracomunitari di beni sono inferiori ad € 10.000 annui non si deve corrispondere l'Iva in Italia, ma gli enti non commerciali pagano l'imposta nel Paese di origine dei beni, alla stregua di un privato nazionale.
- Gli enti non soggetti passivi d'imposta al superamento del limite di € 10.000:
  - .. devono chiedere all'Ufficio il numero di partita Iva;
  - .. integrano con Iva e numerano le fatture di acquisto ai sensi dell'art. 46, c. 3 D.L. 331/1993;
  - .. annotano i documenti integrati in un apposito registro;
  - .. versano mensilmente l'imposta utilizzando un apposito modello (Mod. Intra 12);
  - .. non devono presentare la dichiarazione annuale Iva;
  - .. presentano il modello Intrastat degli acquisti (obbligo soppresso dal 1.01.2017).
- Il Provv. 16.04.2010, n. 59225 ha approvato i modelli Intra 12 e Intra 13, con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono utilizzare, dal 2010, per le operazioni di acquisto di beni e servizi di cui all'art. 7-ter D.P.R. 633/1972 da soggetti non residenti.

Soggetto	Modello	Termine di presentazione
Enti non commerciali senza partita Iva	Modello INTRA 13	Prima di effettuare un acquisto intracomunitario
Enti non commerciali con partita Iva	Modello INTRA 12	Entro la fine del mese successivo a quello di registrazione degli acquisti